

CONTRATTO REP. N. DEL

AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015

CIG :5851235FDB

Con la presente scrittura privata a valere tra i contraenti:

- **Alto Calore Servizi S.p.A.** – quale **committente** - avente sede legale in Corso Europa, 41 –

Avellino, P.IVA 00080810641. iscritta presso la Camera di Commercio di Avellino,

rappresentata dal.....e la Società –quale **fornitore** - avente sede legale in

.....– P. Iva e C.F. rappresentata dal

....., nato C.F.nella

qualità di

PREMESSO

Che, è stata espletata una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di un quantitativo di 78 GWH di Energia Elettrica in bassa, media ed alta tensione, occorrente per tutte le necessità operative gestionali per un importo presunto a base di appalto per la sola componente energia pari ad euro 5.000.000 (cinquemilioni) con finanziamento a carico di fondi societari.

Che con verbale della commissione esaminatrice delle offerte riunitasi in data è risultata aggiudicataria la Ditta per aver offerto l'importo di €

Che con determina n. è stato ratificato l'esito della gara, dichiarando la Ditta definitivamente aggiudicataria della fornitura elettrica, della componente energia, per l'anno 2015.

Che la società aggiudicataria, a seguito delle verifiche amministrative è risultata in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di quelli di capacità economico professionale richiesti dal Capitolato e dal disciplinare di gara per la partecipazione alla procedura e per l'assunzione

dell'appalto.

TANTO PREMESSO, **Alto Calore Servizi S.p.A** in qualità di committente e
....., in qualità di fornitore rappresentate a
tutti gli effetti come innanzi

CONVENGONO E STIPULANO

ART. 1 – PREMESSE – fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO – Il Fornitore, nella parte di
.....assume l'appalto della fornitura di energia
elettrica per tutto l'anno 2015 a favore di Alto Calore Servizi s.p.a alle condizioni tutte e con le
modalità statuite nel Capitolato Speciale che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, forma
parte integrante e sostanziale del presente contratto (All. 1)

ART. 3 - QUANTITA' E PUNTI DI PRELIEVO DELLA FORNITURA

Il Fornitore, nella parte si impegna a fornire a
favore di Alto Calore Servizi S.p.a. un quantitativo annuo di energia elettrica di 78 GWh in
bassa, media ed alta tensione nei punti di prelievo descritti negli allegati "A" , "B", "C" del
Capitolato Speciale. Tale quantità potrà essere soggetta a variazioni in dipendenza del livello di
attività gestionali svolte dalla Società e dalle situazioni operative contingenti per ulteriori punti di
prelievo che si dovessero attivare. Il complesso dei prelievi potrà subire variazioni in eccesso o
in difetto del 20% senza variazioni dei prezzi offerti.

In particolare, qualora nel corso di validità del contratto di fornitura Alto Calore Servizi S.p.A.
avesse la necessità di mettere in esercizio uno o più nuovi impianti, ovvero di trasferire altre
utenze sotto il contratto stipulato ed alle stesse condizioni, o variare alcune forniture da
monorarie a multiorarie il Fornitore dovrà impegnarsi alla relativa fornitura ed a praticare per i
relativi punti di fornitura le stesse condizioni dell'offerta formulata, passando ai prezzi di offerta
Peak ed Off-peak.

ART. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE – L'importo contrattuale lordo della fornitura è pari a presunti euro 5.000.000(cinquemilioni) a cui corrisponde in base ai prezzi offerti un importo netto presunto, della sola componente energia, di € IVA esclusa.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO - La durata della fornitura è di 12 mesi continuativi, decorrenti dalle ore 00.00 del 01 Gennaio 2015.

ART. 6 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA – La Società si configura come cliente idoneo non disponibile all'interruzione della fornitura per tutti i punti di riconsegna se non per causa di forza maggiore.

ART. 7 – NORMATIVA APPLICABILE ALLA FORNITURA – Alla presente fornitura si applicano le norme del Codice Civile disciplinanti la materia, le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale, il D.Lgs 163/2006 e successive norme e regolamenti da essi discendenti nonché tutte le altre disposizioni di leggi concernenti la materia.

ART. 8 – SUBAPPALTO – E' fatto divieto assoluto di subappaltare in tutto o in parte la presente fornitura.

ART. 9 – STRUTTURA DEL PREZZO – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi da fatturare e conseguentemente da liquidare dovranno essere conformi all'offerta presentata con l'applicazione pertanto dei prezzi unitari seguenti:

- Utenze multiorarie (dove il distributore fornisce i consumi orari differenziati sulle due fasce di consumi orari peak ed off peak)

- ore peak C/euro per KWH

- off peak C/euro per KWH

- Utenze multi orarie (dove il distributore non fornisce i consumi orari ma esclusivamente fasce di consumo in F1,F2, F3

- F1C/euro per KWH

- F2 C/euro per KWH

- F3 C/euro per KWH

- Utenze mono orarie C/euro per KWH

Le fatturazioni, ferma restando la conformità alle norme di trasparenza raccomandate dall'AEEGSI, dovranno, pertanto, essere predisposte con l'applicazione dei predetti prezzi.

Per quanto innanzi esposto il prezzo che verrà corrisposto da Alto Calore Servizi S.p.A. al fornitore sarà costituito:

- Dal prezzo dell'energia al netto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzioni, così come definite e quantificate tramite fattore percentuale stabilito dall'AEEGSI; tale costo deve ritenersi fisso per tutto il periodo di fornitura ed eventuale proroga.

- Dalle quote Import e CIP6;

- Dagli oneri per il recepimento della normativa europea sull'Emission Trading (oneri CO2);

- Dagli oneri di sbilanciamento dell'energia;

- Dagli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura;

- Dagli oneri di cui artt. 9-10-11-12 e 13 del Capitolato speciale d'appalto.

Verranno, invece calcolati e remunerati in via aggiuntiva:

- Gli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto come stabiliti dall'AEEGSI per il periodo di vigenza del contratto e remunerate agli stessi prezzi del corrispettivo di fornitura

- Gli oneri di trasporto, inteso come trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica così come regolato per l'anno 2015 dall'AEEG;

- Gli oneri di misura;

- Gli oneri di rifasamento;

- Gli oneri di sistema così come regolati per l'anno 2015 dall'AEEG;

- Gli oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero così come regolati per l'anno 2015

dall'AEEG;

- Le imposte erariali, addizionali e l'IVA;

La fattura dovrà evidenziare i consumi e gli oneri relativi della fornitura, conformemente a quanto descritto in Capitolato, rendendo ben evidenziati tutti gli elementi che vanno a costituire il prezzo e gli oneri aggiuntivi

Nel mese successivo a quello di fatturazione, entro e non oltre il giorno cinque, dovrà essere fornito il resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento. In particolare, il Fornitore dovrà produrre il dettaglio dei consumi nel mese di riferimento, con specifica relazione che evidenzi, attraverso i prelievi orari, in caso di utenze multiorarie, la ricongiunzione per fasce di consumo in uno ad un'analisi propositiva, relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica dei contratti, nonché la proiezione aggiornata mensile dei costi da sostenere nell'anno 2015 per il contratto di che trattasi.

Alto Calore non accetterà altra forma di fatturazione che non sia perfettamente corrispondente alla struttura del prezzo nelle varie componenti come sopra indicato.

La fatturazione avverrà con cadenza mensile e con le modalità di cui all'art. 15 del Capitolato speciale che si intende qui integralmente riportato ed approvato dal fornitore. I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, farà fede il protocollo di Alto Calore Servizi s.p.a..

ART. 10 - OBBLIGHI DEL FORNITORE - Il Fornitore nella parte disi impegna a soddisfare l'intero fabbisogno di Alto Calore Servizi S.p.A. in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, ivi incluse le ulteriori utenze che dovessero essere attivate. Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti per cause dipendenti dalla volontà del Fornitore, questi si impegna a corrispondere ad Alto

Calore Servizi S.p.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto di Alto Calore Servizi S.p.A. al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 11 – ASPETTI TECNICI DELLA FORNITURA – Gli aspetti tecnici della fornitura attengono ai rapporti tra l'Appaltante ed il gestore della Rete competente alla quale le utenze dell'Appaltante sono collegate. Il Fornitore si impegna comunque a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi dell'Appaltante, connessi con eventuali pretese nei confronti del Gestore di Rete competente per un livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata ritenuto non idoneo.

ART. 12 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI : I contraenti ai sensi ed in conformità di quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 136/2010 assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti CHE saranno effettuati in dipendenza ed in esecuzione del presente contratto sono i seguenti:

IBAN :

Che le persone delegate ad operare su tali conto sono le seguenti:

.....;

.....;

Le parti danno atto di essere a conoscenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche. Il contratto si intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. ; ACS spa procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la Società si impegna a darne comunicazione alla Società appaltante, entro 7 giorni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il relativo CIG è il seguente: **5851235FDB**

ART. 13 – ASSISTENZA TECNICO - AMMINISTRATIVA – Il Fornitore ha nominato quale Referente del presente contratto riguardo gli aspetti tecnico-amministrativi il sig.tel., e-mail

il quale si impegna a prestare la propria collaborazione nelle seguenti attività di auditing:

a) fornire all'Appaltante, nei termini temporali previsti in capitolato, il report dei consumi e dei prelievi di potenza elettrica e/o di capacità impegnata nel mese di riferimento, un resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento, completo di un'eventuale analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica del contratto per la fornitura di energia elettrica. Le modalità di invio e rappresentazione dei dati dovranno rispondere agli standard che saranno specificati dall'Appaltante anche in vigenza di fornitura.

b) fornire all'Appaltante la certificazione dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi per il trasporto al Gestore di rete competente per la fornitura elettrica.

c) consentire all'Appaltante la verifica in ogni momento circa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi, e l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il Fornitore si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio sui consumi e sulla utilizzazione dell'Energia elettrica erogata. In particolare viene richiesta al Fornitore l'elaborazione con invio o accesso – occasionale o periodico – di informazioni per via telematica riguardanti i consumi di energia suddivisi per:

1. consumo mensile/giornaliero (conforme alla struttura tariffaria adottata)

2. diagramma di prelievo (ad intervalli di almeno 15 minuti)

3. importi fatturati suddivisi singolarmente o per gruppi di fornitura.

In ogni caso dovrà essere garantita – senza alcun onere aggiuntivo – la possibilità di verificare direttamente dal Cliente per via telematica il dato relativo ai punti 1. e 2., limitatamente alle Utenze per le quali sarà attivato un profilo tariffario del tipo *orario*.

Per tutte le utenze oggetto della Gara, il Fornitore metterà a disposizione del Cliente un servizio di *data management* per l'acquisizione, la registrazione e la visualizzazione dei dati di consumo di energia elettrica, con i requisiti minimi sopra indicati. Il Fornitore dovrà sollecitare tempestivamente e assistere Alto Calore Servizi S.p.A. affinché, per il buon fine della fornitura, produca tutti gli atti di propria competenza nei riguardi dell'AEEGSI o del GRTN o di altri soggetti interessati.

ART. 14 – ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA

Si fa espresso riferimento a tutti gli oneri e condizioni a carico del fornitore di cui all'art. 11 del capitolato speciale d'appalto, che si intende qui integralmente riportato.

Si ribadisce comunque che in qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre e Alto Calore Servizi S.p.A. si riserverà di accettare, una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo volta a razionalizzare e a ridurre i costi sostenuti da Alto Calore Servizi S.p.A.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL FORNITORE - Il fornitore, ha nominato

come Responsabile del Servizio e/o account Manager il sig.tel.

....., e-mail, e come rispettivo

sostituto il sig. tel. email

..... in grado di rappresentarlo ad ogni effetto ai sensi di quanto previsto

dall'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto; il suddetto Account e/o sostituto sono in grado di

rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, che costituirà l'interlocutore unico dell'ACS per ogni

esigenza; il Fornitore mette a disposizione un recapito fax attivo 24 ore su 24 tel./fax

..... e indirizzo email

ART. 16 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'APPALTANTE – Il Responsabile del Servizio per l'Appaltante, con funzioni di RUP, è

ART. 17 – CAUZIONE – Il Fornitore nella parte di ha prestato la cauzione definitiva per la somma garantita di euro (pari al 10% dell'importo contrattuale relativo alla "componente energia") mediante polizza fidejussoria n. emessa a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto. Detta cauzione resterà vincolata per tutta la durata dell'affidamento e sarà restituita solo dopo la definizione di tutte le ragioni a debito ed a credito ed ogni altra pendenza.

ART. 18 - MODIFICHE DEL CONTRATTO – Nel periodo di vigenza del presente contratto, lo stesso si intenderà modificato di diritto, come stabilito dalla Deliberazione AEEG n° 78/99, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentari tecniche, che la stessa AEEG potrà definire ai sensi del D.Lgs. 16 marzo 1999 n° 79 e seguenti ferma restando l'articolazione delle fasce ed i relativi prezzi unitari offerti.

ART. 19 – INFORMAZIONE ANTIMAFIA – In attesa di acquisizione di apposito riscontro della Prefettura di Roma alla quale è stata inoltrata apposita richiesta di informazione antimafia a carico di (prot.) si dà atto che si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva con facoltà di recesso per l'Appaltante in caso di esito non positivo di tale accertamento d'ufficio.

ART. 20 - PENALI –

Qualora la fornitura venga eseguita in modo difforme agli articoli e disposizioni del capitolato e al contratto, l'ACS SpA si riserva di applicare le seguenti penali:

a) Per ogni giorno di ritardo nell'invio del flusso informativo o per ogni giorno di ritardo

nell'invio del report , oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di fatturazione,al

Fornitore potrà essere applicata una penale pari ad € 100,00 (eurocento/oo);

b)Per eventuali interruzioni della fornitura dovute al comportamento del Fornitore è

applicata una penale pari al 5% dell'importo complessivo del punto di prelievo e al netto

dell'IVA fatturabile in base alle quantità previste per quel mese.

L'applicazione delle penali è comunicata per iscritto al Fornitore che ha 5 giorni lavorativi

decorrenti dalla data di ricezione di detta comunicazione per presentare le proprie

controdeduzioni. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni o di rigetto delle stesse le penali sono applicate e decurtate dal primo pagamento utile. L'applicazione delle

penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dell'eventuale maggior

danno.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO – Il presente contratto non è cedibile.

ART. 22 – RISOLUZIONE – Si fa espresso riferimento all'art. 23 del capitolato speciale d'appalto che si intende qui integralmente trascritto.

ART. 23 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE – La legge applicabile al presente contratto è quella italiana. E' esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente per ogni controversia tra il Fornitore e l'Appaltante è quello di Avellino.

ART. 24 – REGISTRAZIONE – Le parti danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a regime IVA e pertanto ai sensi degli artt. 5 -2° comma e 40 del DPR 131 del 26.04.1986 e s.m.i. il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa ed in caso d'uso.

ART. 25 – RISERVATEZZA - Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di fornitura. La Società tratterà i dati forniti dal Fornitore ai sensi del D.Lgs 196/2003 utilizzando gli stessi unicamente per le finalità connesse alla stipula del contratto. I dati in parola, che non saranno comunicati ad altri soggetti né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge e/o dai rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamenti informativi o manuali presso le sedi societarie. Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal citato decreto è Alto Calore Servizi S.p.A. Corso Europa, 41 Avellino.

Letto, accettato e sottoscritto

Il Presidente di Alto Calore Servizi S.p.A

IL FORNITORE

A.D. dott.

.....

Allegati: capitolato speciale d'appalto e disciplinare amministrativo;

profili consumi utenze A) GME-B) Multiorarie e C) Monorarie